



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 306 del 28.12.2017**

**OGGETTO**

**CONCESSIONE PATROCINIO ED USO GRATUITO TEATRO NICCOLINI PER SPETTACOLI ED INIZIATIVE "BEFANA IN DANZA", "GIORNO DELLA MEMORIA", "SPETTACOLO DI FINE ANNO SCUOLA PER L'INFANZIA".**

L'anno **2017** addì **28 (ventotto)** del mese di **dicembre** alle ore **11.15** si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Vice Segretario, Dr. Leonardo Baldini.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

**LA GIUNTA**

Premesso che sono pervenute le seguenti richieste per l'utilizzo del Teatro Niccolini nel corso del 2018 per la realizzazione di alcune iniziative:

- richiesta di utilizzazione nei giorni 5 gennaio (allestimento e prove) e 6 gennaio (spettacolo) da parte della Sig.ra Genni Cortigiani, in rappresentanza del Centro Danza Chianti, per lo svolgimento della manifestazione "Befana in danza";
- richiesta di utilizzazione nei giorni 26, 27 gennaio (allestimento e prove) e 28, 29 gennaio (spettacolo) da parte di Tiziana Giuliani e Genni Cortigiani, in rappresentanza – rispettivamente – del Teatro dei Passi e del Centro Danza Chianti, per lo svolgimento di uno spettacolo in occasione del "Giorno della Memoria", rivolto sia ad un pubblico generico che agli alunni dell'Istituto Comprensivo;
- richiesta di utilizzazione il giorno 23 maggio da parte dell'insegnante Patrizia Matteuzzi per la messa in scena dello spettacolo di fine anno da parte dei bambini della scuola dell'infanzia del Capoluogo;

Rilevato che le iniziative proposte siano meritevoli di sostegno, in quanto sia per i soggetti che le hanno promosse sia per i contenuti che per l'interesse che anche in passato hanno riscontrato, contribuiscono ad un utilizzo del teatro quale bene a disposizione della collettività;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come



individuare dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: "il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti Territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento", significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: "rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, in consonanza con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'Ente Locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Ritenuto, per le ragioni sopra espresse, di sostenere le iniziative proposte;

Preso atto che, per lo svolgimento degli eventi, viene richiesto l'uso gratuito del Teatro Niccolini, delle dotazioni tecniche ivi presenti e del personale tecnico e di sala;

Dato atto che tale concessione costituisce un vantaggio economico indiretto in favore dei richiedenti;

Richiamata pertanto la deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 14.11.2016, con la quale sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, tra cui l'uso del Teatro Niccolini per spettacoli dal vivo, per l'anno 2017;

Ritenuto di quantificare quindi il valore del vantaggio economico indiretto di cui alle richieste sopra specificate nella maniera che segue:

- per l'iniziativa "Befana in Danza" nella somma indicativa di euro 1.830;
- per l'iniziativa "Giorno della Memoria" nella somma indicativa di euro 3.660;
- per l'iniziativa "Recita di fine anno" nella somma indicativa di euro 1.098;

Ritenuto inoltre di prevedere, in relazione all'iniziativa "Befana in Danza", che l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti il cui importo viene fissato in euro 2 venga interamente devoluto al Centro



Danza Chianti, prevedendo che lo stesso si faccia altresì carico delle spese SIAE, con ciò contribuendo al sostegno delle spese di pubblicizzazione;

Dato atto inoltre che, ai sensi del D.Lgs.n. 507/1993 e del Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni del Comune di San Casciano Val di Pesa, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione della tariffa per le pubbliche affissioni;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000:

- responsabile del Servizio Segreteria Comunicazione Cultura e Sport, in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile dell'Ufficio Ragioneria e contabilità, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Per i motivi in premessa riportati,

1. di concedere l'uso gratuito del Teatro Niccolini nelle date di seguito indicate:
  - nei giorni 5 gennaio (allestimento e prove) e 6 gennaio (spettacolo) per lo svolgimento della manifestazione "Befana in danza";
  - nei giorni 26, 27 gennaio (allestimento e prove) e 28, 29 gennaio (spettacolo) per lo svolgimento di uno spettacolo in occasione del "Giorno della Memoria", rivolto sia ad un pubblico generico che agli alunni dell'Istituto Comprensivo;
  - il giorno 23 maggio per la messa in scena dello spettacolo di fine anno da parte dei bambini della scuola dell'infanzia del Capoluogo;
2. di concedere altresì il patrocinio gratuito alle iniziative, in considerazione delle finalità per le quali le stesse sono promosse;
3. di dare atto che il vantaggio economico indiretto per la concessione gratuita degli spazi di proprietà comunale è stimato in complessivi 6.588 euro, così suddiviso:
  - per l'iniziativa "Befana in Danza" nella somma indicativa di euro 1.830;
  - per l'iniziativa "Giorno della Memoria" nella somma indicativa di euro 3.660;
  - per l'iniziativa "Recita di fine anno" nella somma indicativa di euro 1.098;
4. di prevedere, relativamente all'iniziativa "Befana in Danza", che l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, il cui importo viene fissato in euro 2, venga devoluto, al netto delle spese SIAE, al Centro Danza Chianti;
5. di precisare che rimangono a carico degli organizzatori le ulteriori spese di sorveglianza ed ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni, dando atto che nessuna spesa viene a gravare sul Comune;



6. di dare atto che è fatto salvo l'obbligo del richiedente alla presentazione delle istanze per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente previste dalle norme vigenti per l'iniziativa in questione;
7. di dare comunicazione della presente deliberazione al soggetto richiedente, a cura dell'ufficio responsabile del procedimento;
8. di trasmettere il presente atto, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.





**Deliberazione Giunta Comunale N. 306 del 28.12.2017**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Massimiliano Pescini

IL VICE SEGRETARIO  
F.to Dr. Leonardo Baldini

**PUBBLICAZIONE**

Il giorno **10.01.2018** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P. 10.01.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dr. Leonardo Baldini

-----  
**ESECUTIVITA'**

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 10.01.2018 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000

- **ESECUTIVA** per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P.,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dr. Leonardo Baldini